

bomboletta, a serbatoio fisso<sup>17</sup>. Le carabine e le pistole a gas compressi funzionano a gas liquefatto (generalmente, anidride carbonica).

f) La massima evoluzione delle armi *convenzionali* si ebbe con le tedesche, e *tristamente* (più che tristemente) famose, V2.

Le armi ancor più sofisticate, molte delle quali racchiudono segreti noti solo agli inventori e ai militari, vanno dai sistemi missilistici, alle bombe nucleari, a quelle al neutrone<sup>18</sup>.

### III. Le armi nel diritto penale e nelle leggi di P.S.

1. DELLE ARMI IN GENERE. Nessuna norma penalistica o di pubblica sicurezza dà una definizione ontologica dell'arma; la tecnica del nostro legislatore è piuttosto di indicare gli strumenti che sono armi o debbono essere intesi tali. Nelle pagine successive si opererà la divisione tra i generi fondamentali di armi, e quindi tra le specie e i tipi, con l'avvertenza, sin da ora, che non è certo compito di questo lavoro descrivere tutti i vari esemplari sotto l'aspetto tecnico; sicché, per approfondimenti di natura tecnico-costruttiva, si rinvierà alla bibliografia indicata nelle rispettive sedi<sup>19</sup>. La nozione di arma è offerta dal secondo comma dell'art. 585 c.p., il quale recita: «Agli effetti della legge penale per armi si intendono (...) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (...), tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo». Il terzo comma aggiunge che: «Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti».

Dunque, dal dettato di tale norma si evince che, agli effetti della legge penale, se non diversamente stabilito, sono armi:

<sup>17</sup> Nelle armi a caricamento manuale (dette anche *a molla*), che sono quelle più note e più usate, la spinta è data da uno stantuffo, che è compresso manualmente (mediante una leva o per mezzo della semirotaazione della stessa canna), il quale spinge con violenza l'aria nella camera; in quelle *a serbatoio*, l'aria, pre-introdotta in un recipiente contenuto nel calcio dell'arma, fuoriesce violentemente a ogni sparo (l'autonomia dura fino a quando non si sia esaurita la scorta d'aria contenuta nel serbatoio); le armi *a bomboletta* funzionano, sostanzialmente, come quelle a serbatoio fisso, ma il recipiente è costituito da una bomboletta d'aria precompressa o d'anidride carbonica liquefatta; chiamiamo *armi a serbatoio fisso* quelle che, mediante un tubo, sono fissate a una bombola (di buona mole) contenente l'elemento compresso.

<sup>18</sup> Quanto ai cenni storici sul diritto delle armi, cfr. anche A. VICARI, *Considerazioni sul diritto delle armi*, in *Riv. Pol.*, 1999, p. 232.

<sup>19</sup> Cfr. anche M. M. ALMA, in *Cod. pen. comm.*, a cura di DOLCINI-MARINUCCI, Ipsa, 2011, p. 6884.

- 1) tutte le armi da sparo, indipendentemente dalla circostanza che esse siano destinate all'offesa alla persona;
- 2) tutti gli altri tipi di armi, se e in quanto destinati all'offesa alla persona;
- 3) le armi improprie e gli strumenti atti a offendere non suscettivi di porto, ovvero *portabili* solo per giustificato motivo;
- 4) i gas asfissianti o accecanti, nonché le materie esplodenti, perché assimilati alle armi.

Da parte di una nota dottrina si ritiene che l'elencazione valga solo ai fini delle circostanze aggravanti, previste dalla normativa penale, in ordine alle quali compare il porto o l'uso delle armi (a es., 1° comma dell'art. 339 c.p.); e la conferma di ciò deriverebbe dal fatto che, per mezzo dell'espressione «agli effetti della legge penale», il legislatore avrebbe inteso limitare la portata della norma nel senso suddetto, poiché tutte le norme incriminatrici in materia di armi conterrebbero nozioni speciali delle stesse, di guisa che queste ultime prevarrebbero su quella generale<sup>20</sup>. Altra dottrina, pur ritenendo formalmente corretta l'impostazione suddetta, afferma che l'osservazione è sfornita di contenuto pratico, dal momento che le singole armi sono di volta in volta definite da norme specifiche che le riguardano, sicché queste derogano (art. 15 c.p.) a quella generale di cui all'art. 585 c.p.<sup>21</sup>.

Dobbiamo dissentire dalle suddette opinioni, pur nei limiti di cui si dirà; anzi, riteniamo che sia proprio tale differente impostazione concettuale a condurre, talvolta, a conclusioni divergenti (tra loro e rispetto alle nostre) in merito a taluni istituti che tratteremo nel capitolo dedicato al porto.

A nostro giudizio, la norma, che va interpretata secondo il significato e il costruito delle parole (art. 12 delle Preleggi), afferma un principio di carattere generale che, salve codificate deroghe, è valido nell'interpretazione di tutte le norme del Codice penale e delle leggi speciali in materia di armi e di prodotti esplodenti. In virtù di tale principio, se una norma penale non regola le armi e i prodotti esplodenti per tipi, categorie, specie, qualifiche o qualità (ma si limita a disporre delle armi in genere), a essa vanno assunte anche le *cose* di cui al 3° comma e n. 2 del 2° comma dell'art. 585 c.p.

*Perciò, agli effetti della legislazione penalistica, sono armi anche le materie esplodenti, i gas e ogni tipo di strumento atto a offendere.*

<sup>20</sup> PACIFICO, *Le Armi. Disciplina amministrativa e reati nella legislazione attuale*, Verona, 1976, p. 37 e ss.

<sup>21</sup> DELPINO, *La disciplina penale delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Simone, 1998, p. 11.

Importanti riverberi, anche di natura pratica e concreta, si colgono seguendo l'interpretazione di cui innanzi. Perché, se è vero che gli strumenti atti a offendere sono, di volta in volta, presi in considerazione dalla legge penale (svuotando così, e effettivamente, di contenuto pratico l'art. 585 in *parte qua*), non è meno vero che, al contrario, gli esplosivi e le materie esplodenti spesse volte non sono puntualmente indicati dalla norma penale; sicché, se non si fa ricorso al principio generale di cui innanzi, si conclude con il ritenere penalmente indifferenti talune condotte che, invece, integrano, a parer nostro, estremi di reato<sup>22</sup>.

Altra interpretazione «autentica»<sup>23</sup> della nozione delle armi come categoria generale è offerta dall'art. 704 c.p., il quale recita, nella sostanza, che sono armi quelle indicate dal numero 1 dell'art. 585 c.p., le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

La nozione di cui sopra, però, è più ristretta di quella precedente, sotto triplice profilo: anzitutto, non vi rientrano gli strumenti atti a offendere, ma solo le armi proprie; in secondo luogo, le materie esplodenti sono richiamate solo in quanto contenute in involucri che contribuiscano a rendere più efficace la deflagrazione<sup>24</sup>; in terzo luogo, la nozione di arma è valida esclusivamente agli effetti del paragrafo 4 della sezione III del capo I del libro III del c.p. (ossia dall'art. 695 all'art. 703 c.p.).

Delle armi in genere si occupa altresì l'art. 30 T.U.LL.P.S., il quale si limita a offrire la nozione di arma *ai soli effetti dello stesso T.U.*; esso ribadisce, in modo assolutamente identico nella sostanza, il disposto dell'art. 704 c.p.; sol che, anziché richiamarlo direttamente, ripete quanto recitato dal n. 1 dell'art. 585 c.p. e dal n. 2 dell'art. 704 stesso Codice.

<sup>22</sup> Pensiamo, per es., al porto di 5 Kg di polvere da sparo in una sala elettorale. Ebbene, posto che l'art. 43 D.P.R. n. 361/57 si esprime con il sostantivo *armi*, quando pone il divieto di porto nella sala, la conclusione è che, se non si considerasse il disposto di carattere generale di cui all'art. 585 c.p., il fatto sarebbe da valutare come assolutamente legittimo, dato che della suddetta quantità di polvere da sparo è consentito il trasporto senza licenza. Tale conclusione, che peraltro è quella cui giunge l'opinione maggioritaria, a noi pare, invece, non convincente (sia dal punto di vista dell'ermeneutica, sia sotto l'aspetto logico), e sostanzialmente frutto proprio dell'equivoco di ritenere che la materia esplodente non vada, in tal caso, assimilata alle armi. Sul punto si ritornerà ancora, specie nel capitolo X, che è dedicato al porto.

<sup>23</sup> Così la Suprema Corte ha definito le nozioni di armi date dal legislatore: Cass., 5.1.79, n. 142.

<sup>24</sup> Pertanto, non viene in considerazione, agli effetti di cui all'art. 704, il prodotto esplodente o l'esplosivo portato in un semplice contenitore; di tale aspetto si parlerà più diffusamente nelle pagine seguenti, e in specie nel capitolo X.

Accennato alla nozione dell'arma come categoria concettuale, ci occupiamo delle definizioni date dalla legge ai suoi vari *generi*.

Fondamentali sono, al riguardo, gli artt. 1 e 2 L. n. 110/75, che danno la nozione del *genus arma da guerra*, di quello *arma tipo guerra* e del *genus arma comune da sparo*.

2. ARMI DA GUERRA, TIPO GUERRA E COMUNI DA SPARO. Per la lettera del 1° comma dell'art. 1, sono armi da guerra quelle che, possedendo spiccata potenzialità offensiva, sono o possono essere destinate ad armare gli eserciti; sono altresì armi da guerra le bombe e le parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, nonché gli involucri esplosivi e incendiari e le bottiglie di consimile natura. Il 2° comma dello stesso art. 1 dà la definizione delle armi tipo guerra, delle quali si dirà in séguito. L'art. 2 della stessa legge 110/75 elenca le armi che sono da considerare comuni da sparo, mentre il 3° comma assimila alle predette armi comuni anche quelle da sparo che siano da bersaglio da sala, a emissione di gas, ad aria compressa o a gas compressi, nonché gli strumenti lanciarazzi.

A differenza di quanto visto a proposito dell'art. 585 c.p., se per quanto attiene all'aspetto quantitativo la nozione di arma è più ristretta, essa è di più ampia estensione circa il raggio di valenza, poiché è valida agli effetti della legge penale e delle leggi di P.S., nonché agli effetti di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia. Della nozione offerta dagli artt. 1 e 2 L. n. 110/75 si parlerà più diffusamente nelle pagine seguenti.

3. ARMI BIANCHE, ARMI ANTICHE, ARMI ARTISTICHE O RARE. Le armi indicate dai due articoli non esauriscono, però, il panorama, rimanendone fuori quelle bianche e quelle antiche, artistiche o rare. Inoltre, le norme che si occupano delle armi descritte dai prefati artt. 1 e 2 L. n. 110/75 non sottopongono alla stessa disciplina, e in modo uniforme, i rispettivi generi; anzi, operano significative distinzioni anche per le varie specie (per es., arma sportiva) che fanno capo a un determinato genere (nel nostro esempio, il genere delle armi comuni da sparo), dato che le specie suddette sono a loro volta divise per sottospecie. Orbene, di tutte queste specie, sottospecie e categorie il legislatore non offre una nozione unitaria, che valga a ogni effetto della legge penale, bensì regola in modo variegato le vicende, secondo i vari istituti giuridici (porto, detenzione, trasporto, ecc.)<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> Crediamo, quindi, opportuno parlarne, distintamente, nelle sezioni successive.

4. MATERIALI DI ARMAMENTO. Ultima definizione di portata generale è quella di cui all'art. 2 della legge n. 185/90, che si occupa dei materiali di armamento; di essi la norma in esame dà una nozione valida *esclusivamente agli effetti dello stesso provvedimento legislativo*, che regola l'esportazione, l'importazione e il transito del predetto materiale. Perciò, riteniamo che, sotto l'aspetto sistematico, sia più corretto parlarne nel capitolo che sarà dedicato a tali attività (cap. XI).

5. LEGISLAZIONE E PROSPETTO SINOTTICO: RINVIO. Al fine di rendere più chiara e organica la prospettazione della normativa di riferimento per ciascuno dei generi, delle specie e sottospecie, dei tipi e sottotipi, delle classi e sottoclassi di armi<sup>26</sup>, riteniamo opportuno inserire, nelle note a piè di pagina o nel testo, uno schema riassuntivo. Esso, che è posto alla fine di questo paragrafo e di quasi tutte le sezioni di questo capitolo, indica le norme di riferimento della rispettiva tipologia di armi, munizioni e esplosivi. Tale schema, insieme con il finale prospetto sinottico, potrà essere di ausilio anche per l'immediata lettura della cornice normativa che delinea le vicende dei vari tipi di armi.

È però indispensabile un'osservazione preliminare: vi possono essere casi nei quali una norma speciale (che sarà segnalata nel testo) regola in modo differente (da quanto indicato nello schema) le vicende di un genere determinato, di una specie determinata o di un tipo particolare di arma, munizione o esplosivo<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Cfr. pure V. ALIQUÒ, *La vigente disciplina sulle armi e le materie esplosive, lineamenti e problemi, legislazione*, Palermo, 1976; E. BONICHI, *Le leggi di pubblica sicurezza*, Babuino, Roma, 1969; COCO, *Sul concetto di armi nel nuovo codice penale*, in *Magistrato dell'ordine*, 1932; N. DE RUBERTIS, *Le armi nel diritto di polizia e nelle leggi complementari*, Nocchioli, Firenze; dello stesso Autore, *La legislazione di pubblica sicurezza*, Nocchioli, Firenze, 1982; JANNITTI-PIROMALLO, *Manuale delle leggi di pubblica sicurezza*, Giuffrè, Milano, 1953; L. LUZZI, *Classificazione delle armi*, Laurus, Roma; PALAZZO, *Armi e munizioni nel diritto penale*, in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1987, I, 253; C. PALERMO, *Codice delle armi, dell'ordine pubblico e della mafia*, Rimini, 1989; M.E. PUGLIA, *Armi comuni da sparo, armi tipo guerra e armi da guerra: assurdità e incertezze della nuova legge sulle armi*, in *Nuovo dir.*, 1976, 135; RICCIOTTI e RUBERTO, in *Commentario breve al codice penale* di CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Padova, 1992, artt. 585 e 704; G. SALERNO, *Enciclopedia di polizia*, voce *Armi*, Hoepli, Milano, 1957.

<sup>27</sup> Agli effetti di tutte le norme penali, sono armi quelle di cui al 2° e al 3° comma dell'art. 585 c.p. (compresi, quindi, gli strumenti atti a offendere e le materie esplosive). Agli effetti degli articoli da 695 a 703 c.p., sono armi solo quelle proprie (di cui al n. 1 del 2° comma dell'art. 585 c.p.), nonché i gas asfissianti e accecanti e i prodotti esplosivi contenuti in macchine o involucri che ne potenzino la deflagrazione; restano, quindi, esclusi gli strumenti atti a offendere e le materie esplosive custodite in semplici contenitori o tenute fuori di qualsivoglia contenitore. Agli effetti del T.U.L.L.P.S. e del suo Regolamento, sono armi quelle appena innanzi citate (ossia, come agli effetti degli artt. da 695

#### IV. Gli esplosivi e le materie esplodenti in genere

Pur essendo ovvio che una trattazione esauriente degli aspetti tecnici degli esplosivi appartiene a testi scientifici, non di meno appare importante e utile offrire alcune nozioni in merito<sup>28</sup>.

1. GLI ESPLODENTI IN GENERE. Sotto l'aspetto chimico-fisico, l'esplodente è un sistema chimico in equilibrio instabile, pronto a evolversi verso l'esplosione, che costituisce dunque un passaggio verso la fase stabile; in altre parole, l'esplosivo è una sostanza o una miscela capace di generare con rapidità, sotto l'influenza di azioni esterne, un volume di gas di molto maggiore di quello iniziale, idoneo a produrre danni alle persone e alle cose<sup>29</sup>. I prodotti esplodenti, liquidi, solidi o gassosi, vengono, secondo l'effetto che generano, di solito nomati *deflagranti* e *detonanti*: i primi hanno una reazione, ben che celere, graduale; quella dei secondi è invece rapidissima, e si propaga ad altissima velocità<sup>30</sup>. A loro volta, i detonanti si distinguono in *detonanti propriamente detti* e in *dirompenti* (o *alti esplosivi*): gli uni, la cui reazione è istantanea, sono usati come innesco per i secondi, che, pur se di solito usati per caricare ordigni da guerra, trovano impiego anche in campo civile. Precisiamo altresì che esistono vari metodi per calcolare la potenza di un esplosivo: il più usato fa riferimento a una scala il cui valore base è quello della gelatina esplosiva (con valore 100: ben il doppio di quello del trinitrotoluene).

a 703 c.p.). Ai fini di ogni disposizione legislativa o regolamentare (penale o di P.S. che sia), sono armi da guerra quelle di cui al primo comma dell'art.1 L. n. 110/75. Sempre agli effetti di cui innanzi, sono armi tipo guerra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 L. n. 110 cit. Ai sensi e agli effetti di cui si è trattato innanzi, sono armi comuni da sparo quelle di cui all'art. 2 L. n. 110/75. Agli effetti della legge n. 185/90, sono materiali di armamento quelli di cui all'art. 2 della stessa legge n. 185. Tutte le altre distinzioni e sottodistinzioni, che vanno ricavate dal variegato sistema normativo, attengono a generi, a specie, a categorie e a tipi di arma che vengono in considerazione solo in determinati istituti o in una singola fattispecie.

<sup>28</sup> Nozioni tecniche molto articolate sono offerte da COPPE, *Manuale pratico di esplosivistica civile*, Parma. Vedi anche quanto proposto da BELLAGAMBA-VIGNA, *Armi, munizioni, esplosivi*, cit., p. 35 e ss.; BELGRANO, *Gli esplosivi*, Udine, 1974; PIRONE, *Regolamentazione degli esplosivi e sostanze comburenti*, in *Giust. pen.*, 1975, II, 635; SEVERINI, *Considerazioni in tema di esplosivi*, *ivi*, 1976, II, 86; SPIZUOCO, *Rilievi in tema di esplosivi*, in *Riv. pol.*, 1978, p. 748 e ss.

<sup>29</sup> Cfr. *Nuovissima enciclopedia universale*, Curcio, Bergamo, 1973, voce *esplosivo*. Presoché identica la nozione tecnica proposta dalla *Corte Costituzionale*: 26.3.86., n. 62, *Cass. pen.*, 1986, p. 1053.

<sup>30</sup> Fino a 10 Km il secondo: la velocità che possono raggiungere le astronavi, che è pari a circa 30 volte quella dei proiettili di pistola.

L'allegato A, di cui all'art. 83 Reg. T.U. (che va integrato pure per mezzo del disposto del D.M. 30.6.64, del D.M. 23.9.99, del D.M. 19.9.2002, n. 272), divide gli esplosivi in cinque categorie. La II categoria, frazionata a sua volta in due gruppi, comprende le dinamiti e i prodotti a essa affini negli effetti esplodenti: per l'impiego di questi materiali è richiesto l'uso di capsule detonanti. La III categoria è composta di esplosivi detonanti e di prodotti affini.

Venendo al *detonatore*, in genere esso è costituito di un tubicino metallico contenente esplosivi *innescanti*, che avviano appunto il processo che porta allo scoppio dei *dirompenti*. Anche i detonatori sono valutati, secondo la rispettiva forza, mercé una scala che va da uno a dieci. Essi possono essere a loro volta innescati, oltre che per mezzo di una miccia, anche mediante la corrente elettrica; in tal caso, l'intensità elettrica è misurata in *ampere* (se ne parla anche nella sezione II). Con riferimento ai detonatori, la scala d'intensità della corrente può essere così suddivisa: da 0,75 a (bassa); da 1,8 (media); da 25 (alta).

A differenza degli alti esplosivi, che sono in sé dotati del carattere della micidialità, i detonatori con accensione elettrica, quand'anche non lo siano (vuoi per la natura del prodotto, vuoi per la ridotta quantità di questo), diventano oggetto di attenzione da parte del legislatore proprio perché, come si è appena visto, servono per innescare lo scoppio dei dirompenti<sup>31</sup>.

Passando all'aspetto che ci riguarda più direttamente, constatiamo che, a differenza che per le armi, nessuna disposizione della legge penale elargisce una nozione compiuta degli esplosivi. Essi sono presi in considerazione tanto dalla legislazione speciale quanto dal Codice penale, come anche dal T.U. e dal suo Regolamento; e tuttavia, mai è dato di leggere una precisa nozione degli stessi sotto il profilo giuridico.

Ciò non significa che il legislatore rifugga sempre, e in ogni caso, dal dare la nozione di esplosivo; ma le eccezioni riguardano la definizione di taluni prodotti ai soli effetti di determinate leggi o di determinati istituti, come avviene, a esempio, ai fini dell'importazione e dell'esportazione, di cui alla legge n. 185/90, oppure limitatamente agli istituti di cui al D.Leg.vo n. 7/97 (che tratta degli esplosivi a uso civile).

Questa carenza di ordine sistematico, insieme con la complessa, ponderosa e variegata suddivisione degli esplosivi per tipi, sottotipi, finalità di impie-

<sup>31</sup> Ovviamente, esistono miriadi di altre divisioni e suddivisioni, la cui trattazione esula, è superfluo ripeterlo, dal nostro lavoro. Nondimeno, nella sezione dedicata agli esplosivi, si farà cenno ad altri aspetti di natura tecnica.

go, classi e sottoclassi, rende disagiata il coordinamento tra le varie norme; del resto, non è certo un caso che la casistica giurisprudenziale registri talune pronunce veramente aberranti.

Per le ragioni suddette, dunque, noi preferiamo trattare delle specie di esplosivo, seppur in modo conciso, in apposita sezione.

2. ESPLOSIVI E MATERIE ESPLODENTI. È d'obbligo, sin da ora, operare la suddivisione tra le due grandi categorie di prodotti esplosivi: quella degli *esplosivi* e quella del *materiale esplosivo*. Vero è che la legge adopera talvolta i termini come sinonimi (lo si vedrà in seguito), ma è altrettanto vero che, oramai, in dottrina e in giurisprudenza si tende a distinguere i due tipi di materiale, annettendo agli *esplosivi capacità distruttiva e micidialità*, laddove per *materiale esplosivo* s'intende quel prodotto *non capace* di deflagrazione micidiale<sup>32</sup>, quantunque in certo modo pericolosa.

Ai fini della valutazione della pericolosità dell'esplosivo, è elemento molto importante la *concentrazione* di una data quantità di un dato prodotto in un determinato luogo; peraltro, è da precisare che tal condizione è una variabile che muta secondo la fattispecie giuridica cui si riferisce: e così, se ai fini di un istituto giuridico (a es., detenzione) si ha riguardo a una determinata quantità, ai fini di altro istituto (per es., omesse cautele) si ha riguardo ad altra quantità. Sicché, sul punto, si può di sicuro convenire con quel filone dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale l'accertamento della qualità giuridica di un prodotto esplosivo è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, sempre se immune da vizi logici. Tuttavia, ci pare che l'impostazione debba soffrire alcune precisazioni.

A parer nostro, giacché la legge non offre precise tipizzazioni, la micidialità del materiale è sempre frutto di un abbinamento tra qualità e quantità, nel senso che la *qualità di esplosivo* intesa in senso giuridico va ricavata sempre dalla valutazione congiunta della qualità (genotipo) intesa in senso tecnico e della quantità del materiale capace di produrre lo scoppio (fenotipo): se il risultato dell'equazione evidenzia che la deflagrazione è distruttiva, si parlerà di *esplosivo*; in caso contrario, di *materia esplosiva*<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> In ogni caso, rimane ovvia la considerazione che anche lo scoppio di materiale esplosivo può cagionare, per una combinazione di circostanze, ferite mortali.

<sup>33</sup> Così pure DELPINO, *op. cit.*, pp. 81 e 82; ivi richiami alla giurisprudenza (Cass., 27.7.93, n. 7376; Cass., 5.6.95, n. 2811), la quale, a proposito della detenzione, ha affermato che bisogna tener conto della concentrazione del materiale in un determinato luogo. Sul punto, però, siamo di parere contrario, giacché in ordine alla detenzione di *esplosivi veri e propri*, a differenza che per gli aspetti attinenti al porto e all'obbligo di cautele nella detenzione (obbligo che mira a

Ovviamente, la suddetta considerazione non è sempre e in modo assoluto valida, posto che, specie a proposito dei materiali di armamento, si vedrà che la legge prende in considerazione quantità anche modeste di prodotti esplosivi. E così, per concludere con un altro esempio, integrerà il delitto di fabbricazione illegale di esplosivo anche la condotta di colui che, senza le debite licenze, fabbrichi una modesta quantità di prodotto non riconosciuto, che gli serve come prototipo per successivi esperimenti che siano propedeutici a nuova attività di fabbricazione.

3. SUDDISTINZIONI AGGIUNTIVE. A conclusione di questo paragrafo è indispensabile operare una puntuale suddivisione dei prodotti esplosivi in quattro categorie; crediamo che la sede migliore sia questa, proprio perché, trattandosi di categorie generali, non appare saggio delegare la trattazione alle sezioni VI e VIII: tale improprietà, oltre a introdurre indesiderate confusioni, obbligherebbe a un'inopportuna ripetizione degli argomenti. La parte finale di questo paragrafo, perciò, sarà oggetto dei rispettivi rinvii che opereremo quando, affrontando le vicende degli esplosivi, le analizzeremo secondo il grado di pericolosità dei prodotti.

In altre parole, a noi pare che, per venir fuori delle acque del meandro che scorre in materia, sia indispensabile valutare ogni singolo fatto alla luce della distinzione del materiale almeno secondo quattro tipologie:

tutelare l'incolumità pubblica più che la sicurezza pubblica), viene in considerazione non tanto la concentrazione del prodotto, quanto, e piuttosto, la possibilità che ha l'agente di disporre dell'esplosivo come e quando creda. Esprimendo il concetto in modo diverso, riteniamo che la detenzione di esplosivi disseminati in varie parti del territorio nazionale non costituisca concorso formale di reati o reato continuato (pur di delitti permanenti), bensì delitto, permanente e unico, di detenzione illegale, che si perfeziona nel luogo (art. 8, 3° comma, c.p.p.) e nel momento in cui il reo inizia a disporre dell'esplosivo, che, in questo caso, viene in considerazione nel quantitativo complessivo. Non parliamo, è evidente, del progressivo incremento della quantità. Pur senza la velleità di occupare il campo di altra scienza, e solo per rendere più chiaro il nostro pensiero, crediamo che il discorso si possa semplificare, pur con tutti i limiti, le improprietà e i difetti che simili semplificazioni (e le conseguenti esemplificazioni) comportano, immaginando l'equazione seguente:  $m$  (micidialità) =  $q_1$  (qualità) *moltiplicato per*  $q_2$  (quantità), *fratto*  $1/c$  (uno su coefficiente di concentrazione) e *moltiplicato per*  $v$  (variabile correlativa alle fattispecie giuridiche). E così, se taluno detiene dieci centilitri di nitroglicerina, sparsi in posti diversi, e pur in quantità così ridotte da produrre ciascuna uno scoppio non distruttivo, sarà stato comunque integrato il delitto di detenzione illegale di esplosivo (tenuto conto del fatto che per la detenzione si ha riguardo alla quantità globale che l'agente ha a propria disposizione); per converso, in caso di porto in luogo pubblico di una delle predette minime quantità di nitroglicerina, si parlerà più propriamente di porto di materiale esplosivo, e non di esplosivo. Ovviamente, il concetto muterebbe se la parte (ancorché modesta) di materiale fosse idonea, in ogni modo, a produrre scoppi altamente pericolosi.

a) l'esplosivo che, oltre a non rientrare tra il materiale d'armamento, è privo, per qualità o quantità, del requisito della micidialità;

b) il prodotto che, pur se non distruttivo (per quantità), è però materiale d'armamento;

c) l'oggetto che, quantunque distruttivo in concreto, non sia d'armamento;

d) l'esplosivo che, oltre a produrre scoppi micidiali, sia anche materiale d'armamento.

e) Circa i *detonatori*, invece occorre tenere presente che il risalente rigorismo è rimasto quasi immutato, poiché si continua ad affermare che tali oggetti, perché destinati in astratto all'accensione di congegni esplosivi, ne debbono seguire sempre, e in modo pedissequo, le vicende<sup>34</sup>.

## V. Le munizioni

Il termine *munizione* indica genericamente la cartuccia o il proiettile destinati a caricare le armi da sparo.

a) Lo studio della balistica<sup>35</sup> e degli aspetti tecnici delle armi non può prescindere da quello delle munizioni. Anzi, pur se sembra strano, la munizione nasce prima dell'arma, nel senso che è il calibro delle armi da fuoco a essere adattato alla munizione, e non viceversa. È ovvio che la fabbricazione di una determinata arma in quel determinato calibro sarà, a sua volta, propedeutica alla fabbricazione di munizioni (di quel calibro) che abbiano miglior resa balistica.

La munizione può alimentare tanto l'arma da guerra quanto quella comune da sparo, sia, quest'ultima, da fuoco ovvero ad aria o gas compressi.

Quanto alle armi da fuoco, i primi munizionamenti impiegavano la polvere nera; in séguito, quest'ultima fu sostituita dal fulmicotone; per l'innescamento delle cariche di scoppio a tempo furono, invece, adottate le spolette.

Le armi da sparo ad avancarica sostituirono quelle da getto; esse usavano proiettili di ferro, di bronzo e di piombo; con l'invenzione della retrocarica cominciò a parlarsi di cartuccia comprendente capsula, fulminante, carica e pallottola.

Le munizioni per armi da sparo non da fuoco sono generalmente di piombo o di altro metallo, salvo che si tratti di munizione destinata a un uso par-

<sup>34</sup> Cass., 11.1.89, Lo Duca, *Cass. pen.*, 1991, 467; Cass., 9.1.89, Campanella, *ivi*, 1990, 480: è affermata in modo espresso l'irrelevanza della quantità e della qualità del prodotto di cui è carico il detonatore.

<sup>35</sup> COMPAGNINI-ZERNAR-SICARO, *Balistica forense e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1999.

ticolare, come quello zoofilo o veterinario; in tal caso, il proiettile può essere costituito anche da una siringa. Le munizioni per bersaglio da sala possono essere di plastica; generalmente, il *proietto* di tali armi non da fuoco viene denominato *pallino*, *piombino* o *piumino*.

Come abbiamo appena visto, distinto dalla munizione è il *proietto*, cioè la parte che viene lanciata verso il bersaglio. Esso, a propria volta, può essere cosa nuda (a es., piombo, spezzato o intero che sia) oppure ordigno che, una volta raggiunto il bersaglio, si evolve verso la fase stabile e produce lo scoppio, non dissimilmente da quanto avviene per la bomba.

Esistono anche cartucce a salve; esse producono solo la cosiddetta *botta*, senza la fuoriuscita di alcunché. Altro tipo di munizione è quello che, per mezzo dello scoppio, fa fuoriuscire liquidi<sup>36</sup> o gas, anche in modo violento; da tale tipo va tenuta distinta la munizione che è *sparata* per mezzo dell'arma a gas, nel senso che la munizione è costituita dal solo proietto spinto dal gas.

Ovviamente, l'approfondimento dei complessi aspetti tecnico-costruttivi esula dai nostri compiti, essendo di competenza di altre discipline (principalmente della balistica)<sup>37</sup>.

Non meno complessi e variegati sono i problemi giuridici che la munizione pone. Di essa si occupano varie norme, senza che esista alcuna disciplina organica.

*b)* La nozione delle *munizioni da guerra* è offerta dal 3° comma dell'art. 1 L. n. 110/75, il quale recita che sono tali «le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra».

Nessuna norma definiva con chiarezza quali fossero le cariche per le armi comuni da sparo; tuttavia, il raccordo tra le varie norme e la logica inducevano alla conclusione che erano tali le munizioni destinate al caricamento dell'arma comune da sparo; in séguito, a proposito di quelle da fuoco, vi ha provveduto l'articolo 1 L. n. 509/93 (cfr. il paragrafo I della sezione IX).

*c)* Le munizioni per armi comuni si dividono in munizioni per armi da sparo non da fuoco e cartucce per armi da fuoco. Appartengono alla prima categoria quelle destinate alle armi ad aria compressa e ad altri gas com-

<sup>36</sup> Nel XIX secolo, e fino agli inizi del XX, si usava non di rado sparare, con fucili ad avancarica, ai passeracei e ad altri piccoli volatili, con una carica composta anche di acqua, la quale raggiungeva velocemente la temperatura vicina al punto di ebollizione, e veniva proiettata così violentemente da essere terribilmente efficace, e letale per le piccole prede. Del resto, esistono cannoncini "ad acqua" che sono capaci di perforare spessi strati di acciaio.

<sup>37</sup> Vedi pure E. GRANELLI, *Polveri, dosi e cartucce* 1998, Olimpia, Firenze, 1998; BUI-FARNETTI-MONTANARO, *L'indagine balistica*, Olimpia, Firenze.

pressi; appartengono alla seconda tutte le altre (comprese quelle per armi *Flobert*, che vengono confuse, erroneamente, con le armi ad aria compressa, e invece sono da fuoco). Quelle della prima specie sono, in genere, a pallino unico di piombo nudo; le seconde, impiegando polvere da sparo, possono essere a palla, a pallettoni e a pallini.

Secondo l'uso al quale sono destinate, le munizioni si distinguono in munizioni generiche per arma da fuoco, munizioni da caccia e munizioni da tiro.

Come abbiamo visto, e come vedremo meglio in séguito, anche la munizione è presa in considerazione dalla legge sotto diversi e variegati profili. E così, una volta, essa è entità che ha una propria fisionomia (per es., ai sensi e agli effetti di cui all'art. 697 c.p.); altre volte, è considerata materia esplosiva (a es., art. 55 T.U.); sotto taluni aspetti, è considerata mero accessorio dell'arma; sotto altri, essa in nulla si distingue dalla cosa inerte e inanimata (a es., le munizioni per armi non da fuoco, circa l'acquisto).

## VI. Il materiale residuale

Armi, munizioni, materiali di armamento, esplosivi e materie esplosive non esauriscono il panorama degli elementi di cui si occupa la legislazione sulle armi.

L'evoluzione della tecnologia consente di potenziare quasi quotidianamente i prodotti destinati all'impiego militare, e comunque all'impiego contro la persona. Parallelamente, si assiste al tentativo da parte di quasi tutte le nazioni, che hanno preso coscienza (ma sarà poi vero?) del nuovo valore della *mondialità* (che, ci piace marcarlo, va distinta dalla c.d. *globalizzazione*), di frenare la corsa verso la produzione di tanti terribili strumenti di morte, stabilendo alcuni principi generali ai quali popoli e nazioni debbono attenersi.

Ora, pur senza decampare dal nostro tema, il ricordo corre a quella miriade di convenzioni, di proclami e di accordi secondo i quali determinate armi avrebbero dovuto essere messe al bando, e non sarebbero state usate neppure in guerra: accordi e proclami perfettamente e puntualmente disattesi e violati. Del resto, è difficile prestar fede a chi promette di non usare ciò che, però, febbrilmente tenta di potenziare.

V'è solo da sperare che il terrore che tali armi generano anche negli uomini delle alte sfere politiche e militari (che si troverebbero esposti in prima persona, e non potrebbero più giovare del sacrificio di tanti innocenti) costituisca valido e efficace deterrente: pare una banalità, ma è riflessione fondamentale giusta.

**ARMA (IN GENERE)**  
**CONCETTO**  
**V-I-§ III**  
**-III**

**ARMA ALTERATA**  
Nozione  
VII-II

---

*Acquisto*

[1]

Esecuzione: Ricezione di arma alterata.  
Normativa: Art. 648 C.P.  
Testo: VII-II  
VIII-III-§ I- *Critica. In ogni caso, ricorre l'art. 35, commi 5 e 9, T.U. (anche se l'acquirente è munito di permesso di porto d'armi).*

NOTE :

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, consentito* (384 c.p.p.); *secondo comma, non consentito, giacché l'attenuante di cui al comma 2 è a effetto speciale, e dunque incidente* (278, 379 c.p.p.) *ai fini de quibus* (cfr. nota in calce).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550, lett. g, c.p.p.).

Tipo: *comune*.

Prescrizione: *8 anni*.

Elemento psicologico: *dolo specifico*.

Tentativo: *configurabile; è controverso se sia configurabile per la condotta di intromissione*.

Natura: *istantaneo*.

\* *L'attenuante di cui al comma 2, quantunque riduca il massimo edittale di un solo quarto, è tuttavia a effetto speciale* (63 c.p., comma 3, ultima parte), *dato che, con riguardo al mini-*

*mo, mitiga la pena con riduzione a soli 15 giorni di reclusione (indirizzo da preferire): ne consegue che la circostanza genera riverberi concreti sul fermo (che non è consentito). Per contro, nessun effetto pratico esplica sugli altri istituti, compreso il termine di prescrizione (157 c.p., comma 2), che in ogni caso matura dopo 8 anni. Inoltre, vi è da aggiungere che, generalmente, la ricettazione di arma non è ritenuta di particolare tenuità.*

**Alterazione****[2]**

Esecuzione: Alterazione di arma.  
 Normativa: Art. 3 L. n. 110/75.  
 Testo: VII-II

## NOTE :

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381, lett. *m*, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *consentite le misure coercitive solo in sede di convalida dell'arresto* (280, 391, comma 5, c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. *d*, c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipo: *comune*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Natura: *istantaneo*.

**Alterazione  
 da parte di  
 appartenente  
 al Corpo della  
 Polizia di Stato  
 o penitenziaria**

**[3]**

Esecuzione: Alterazione di arma di ordinanza da parte di un appartenente al Corpo di Polizia di Stato o penitenziaria.

Normativa: Art. 77 L. n. 121/81.  
 Testo: VII-II

NOTE:

Arresto: *non consentito* (mancando il richiamo al *nomen ex* 381, lett. *m*, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266, lett. *d*, c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Udienza preliminare: *non prevista* (550 c.p.p.).

Tipo: *proprio*.

Prescrizione: *6 anni*.

Tentativo: *configurabile*.

Natura: *istantaneo*.

**Cessione**

[4]

Esecuzione: Cessione di arma alterata.

Testo: VII-II- *Ricorre la contravvenzione di cui all'art. 35, 5° comma, T.U.*

Tipo: *comune* (potendo anche il privato essere cedente).

Natura: *istantaneo*.

---

**DETTENZIONE**

**Da parte di  
 commerciante**

[5]

Esecuzione: Detenzione di armi oltre il limite indicato in licenza.

Normativa: Art. 695 C.P. o artt. 2 e 7 L. n. 895/67 (cfr. arma comune da sparo), secondo che si tratti di arma bianca o (se il fatto è doloso) di arma comune da sparo.

Testo: VIII-III-§ I- *Si dovrebbe applicare, in tutti i casi, l'art. 695 C.P.*  
 Tipo: *proprio.*  
 Natura: *permanente.*

*In luogo  
diverso da  
quello indicato  
in denuncia*

[6]

Esecuzione: Detenzione di arma in luogo diverso da quello indicato nella denuncia.  
 Normativa: Come per detenzione senza denuncia. *Crediamo, tuttavia, che, per ragioni di equità sostanziale, si dovrebbero applicare gli artt. 38 e 17 T.U.*  
 Testo: IX-III-§ I  
 § III  
 Tipo: *comune.*  
 Natura: *permanente.*

*Omessa  
reiterazione  
di denuncia,  
omessa indicazione  
delle caratteristiche  
delle armi denunciate,  
omessa denuncia  
di decremento*

[7]

Esecuzione: Omessa ri-denuncia (in caso di denuncia di una nuova arma) di armi già precedentemente denunciate; omessa specificazione delle caratteristiche dell'arma denunciata; omessa denuncia di decremento.  
 Normativa: Artt. 221 T.U. e 58 Regolamento.  
 Testo: IX-III-§ I  
 -§ III  
 Tipo: *comune* (ma il soggetto deve esser legittimo detentore).  
 Natura: *istantaneo.*

*Detenzione  
senza aver  
presentato  
la documentazione  
medica*

[8]

Esecuzione	Detenzione di armi senza aver assolto l'obbligo di presentare la richiesta documentazione medica.
Normativa:	Artt. 38, comma 4, e 17 T.U. (salvo che il D.M. preveda specifica sanzione amministrativa, il fatto pare essere punito dall'art. 17).
Testo:	IX-IV-§ I – <i>Crediamo che il fatto non sia preveduto come reato.</i>
Tipo:	<i>comune</i> (il presupposto, tuttavia, è che il reo sia già detentore).
Natura:	<i>permanente.</i>

---

## FURTO E RAPINA

*Di armi  
comuni  
da sparo,  
da guerra  
o tipo guerra*

[9]

Esecuzione:	Furto commesso sulle descritte armi in armeria o in altri luoghi di custodia o deposito: sono aggravanti del furto. La rapina di armi è ora regolata direttamente dall'art. 628 C.P.
Normativa:	Artt. 4 L. n. 8.8.77, n. 533, e 624, 624 <i>bis</i> , 625 C.P.; Art. 628 C.P.
Testo:	XII-III

## NOTE :

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380, lett. e ed f, c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *per il furto, art. 4, comma 1, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); commi 2 e 3, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.). Per la rapina, commi 1 e 2, Tribunale monocratico; terzo comma, Tribunale collegiale.*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Tipo: *comune.*

Prescrizione: *per il furto, comma 1, 10 anni; commi 2 e 3, 12 anni. Per la rapina, commi 1 e 2, 10 anni; comma 3, 20 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile; quanto alla rapina, rimane controversa (con prevalenza della configurabilità del tentativo) solo l'ipotesi di uso della minaccia o violenza per procurare l'impunità, senza che vi sia stato impossessamento della cosa.*

Natura: *istantaneo.*

\* *L'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 4 L. n. 533/77, sebbene a effetto speciale, non genera riverberi sulle note, giacché (con riguardo a determinati istituti: arresto, fermo correlativo alle armi da guerra) vale il nomen iuris (inoltre, e in ogni caso, la riduzione del massimo edittale può essere anche di un solo giorno di reclusione); quanto agli altri istituti (prescrizione, competenza, udienza), la circostanza è, di per sé, ininfluente (157, comma 2, c.p.; 4 c.p.p.). L'unica incidenza riguarda il fermo per furto di armi comuni o tipo guerra, che non è consentito (per difetto del minimo).*

---

## INTRODUZIONE

---

### [10]

Introduzione nei parchi e nelle aree protette marine di armi, di munizioni e di esplosivi: artt. 11, 3° comma, lettera *f*), 19, 3° comma, lettera *d*), 30, 1° comma, L. n. 394/91.

Testo: II-I-§ V

Tipo: *comune.*

Natura: *controverso; a noi pare istantaneo (resta fermo e ovvio, tuttavia, che il reato è flagrante per la durata dell'azione).*